

Determina nr. 61/2023 del 03.08.2023

CIG Z753B5C1C8

Oggetto: Determina a contrarre e di aggiudicazione definitiva per affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) e comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 per servizio di lavaggio, sanificazione e stiratura tende e divise a mezzo di accordo quadro.

IL DIRETTORE

Preso atto che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione "in house" di servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio unico, è di tipo monocratico (amministratore unico).

che in forza dei seguenti atti:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012;
- Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29/08/2022;
- Determina dell'Amministratore unico n. 102 del 02.08.2022 di approvazione delle linee guida Jtaca – procedure per l'affidamento di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020;
- le Linee Guida n. 4 di ANAC;
- il D.Lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 05.03.2008 in materia di rischi interferenziali;
- l'art. 3 della L. 136/2010;

il dott. Massimiliano Bainado è Direttore Generale, Procuratore Speciale e Responsabile Unico del Procedimento.

Visto l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

Considerata la necessità annuale di procedere al lavaggio delle tende degli scuolabus e degli uffici della stazione appaltante, nonché di garantire al personale dipendente che lo richiede il servizio di sanificazione delle divise si ritiene di attivare il servizio per la durata di tre anni;

Ritenuto opportuno, oltre che adeguato, rispetto alla natura delle prestazioni da acquisire e alle specifiche esigenze di economicità ricorrere sempre all'applicazione dell'istituto dell'accordo quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/16, che ben si presta a essere impiegato per semplificare l'affidamento di appalti di servizi ripetitivi, come le prestazioni di cui trattasi;

In base al quadro delle esigenze di gestione di tale contratto e dell'organizzazione del personale assegnato ai vari settori, risulta conveniente scegliere l'opzione di cui al comma 3 dell'art. 54 del D.Lgs. 50/16 e cioè concludere l'accordo quadro con un unico operatore economico, al fine di rendere maggiormente celere l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;

Precisato che come previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 50/16, l'accordo quadro consente alla Stazione appaltante di fissare una volta per tutte le clausole contrattuali, nel caso di specie di definire i prezzi delle singole prestazioni e altre modalità contrattuali correlate, destinate a disciplinare i successivi rapporti con l'aggiudicatario, senza aver l'obbligo di contrattare volta per volta per ogni singola prestazione;

La Stazione appaltante ha definito il valore stimato dell'accordo quadro per 36 mesi tenendo conto dello storico aziendale facendo riferimento alle quantità triennali stimate dei capi delle divise e a quelle delle tende presenti negli uffici e negli attuali scuolabus in misura pari a euro 4.920,60 esclusa iva;

Sono stati condotti gli accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nella esecuzione dell'appalto, concludendo che non è necessaria la redazione del Duvri ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 in quanto non sussistono rischi di interferenza;

Richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/20 convertito in L. 120/2020, le quali prevedono l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;

Dato atto altresì che l'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/20 stabiliscono che, per le procedure di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/20, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

Visto il comma 130 dell'art. 1 della L. 145/2018, che ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed il comunicato del Presidente della Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 ottobre 2018, pubblicato in data 12 novembre 2008, al di sotto di tale soglia, l'esonero riguarda anche l'obbligo di utilizzo dei sistemi telematici di acquisto e di negoziazione diversi dal mercato elettronico;

Considerato che per la categoria merceologica oggetto della prestazione è iscritto un numero ridotto di operatori economici, la Stazione appaltante ha ritenuto, anche per ragioni di efficacia ed economicità, di invitare tutti gli operatori iscritti all'albo fornitori di Jtaca Srl ivi compreso l'operatore uscente che ha eseguito la prestazione nel precedente contratto a regola d'arte nel rispetto delle condizioni pattuite praticando un prezzo congruo allineato alla media dei prezzi di mercato;

Ai fini della individuazione dell'operatore economico, in possesso dei requisiti di qualificazione sopra indicati, si è proceduto a richiedere il preventivo per la prestazione oggetto dell'affidamento ai tre operatori economici iscritti regolarmente all'albo fornitori di Jtaca Srl chiedendo, nel rispetto delle condizioni indicate dalla stazione appaltante nella richiesta di preventivo, di presentare un ribasso sui prezzi indicati a base d'asta e di dichiarare il possesso dei requisiti;

Tenuto conto che la prestazione in oggetto verrà affidata all'operatore economico che avrà offerto il miglior prezzo complessivo e che il corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria sarà determinato a misura, sulla base dei prezzi offerti;

Considerato l'esiguo importo della prestazione la stazione appaltante ha ritenuto opportuno non richiedere all'operatore economico aggiudicatario del servizio di presentare la cauzione definitiva ma è risultato sufficiente richiedere la presentazione di un idonea polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di responsabilità civile terzi/operai;

Considerato che:

- è pervenuto solamente un preventivo presentato dalla ditta Easy Wash s.a.s. di Pavanetto Diana di Jesolo (VE), P.I.V.A. 03370340279 la quale ha presentato un ribasso percentuale medio del 5,80% sull'importo a base d'asta;
- L'offerta presentata dalla ditta conferma la congruità del prezzo di affidamento;
- L'operatore economico al momento della formulazione dell'offerta si è impegnato a rispettare le condizioni indicate dalla stazione appaltante nella lettera di richiesta di preventivo, ragione per cui l'offerta medesima deve, per conseguenza, ritenersi conforme alle esigenze della stazione appaltante;
- l'operatore economico all'atto della presentazione della offerta ha dichiarato l'assenza, a proprio carico, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

Considerato che l'oggetto dell'affidamento è l'attività di lavaggio, sanificazione e stiratura tende e divise e che Il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettere commerciali;

Dato, infine, atto che ai sensi dell'art. 8 della L. 120/2020, è sempre disposto l'avvio della esecuzione del contratto prima della sottoscrizione dello stesso, l'esecuzione in via anticipata è giustificata, stante l'urgenza di provvedere all'avvio della esecuzione, nelle more degli adempimenti necessari per la sottoscrizione della convenzione, considerato che il contratto in essere è scaduto per superamento della capienza dell'importo affidato;

Visti gli esiti dell'attività istruttoria agli atti, ai sensi dell'art. 99 c. 4 D.Lgs. 50/2016;

Constatato che si è derogato al principio di rotazione in considerazione della particolare struttura del mercato, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della congruità del prezzo offerto;

Ritenuto che ai sensi della Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29/08/2022, il provvedimento risulta di propria competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) di affidare mediante accordo quadro (art. 54, comma 3, D.Lgs. 50/16) il servizio di lavaggio, sanificazione e stiratura tende e divise alla ditta Easy Wash s.a.s. di Pavanetto Diana di Jesolo (VE), P.I.V.A. 03370340279 che ha presentato un ribasso percentuale medio del 5,80% sull'importo a base d'asta;
- 2) di dare atto che:
 - verrà stipulato con l'operatore economico un accordo quadro tramite scambio di lettere commerciali del valore complessivo di euro 4.920,60 esclusa iva, previa verifica dei requisiti di partecipazione con modalità semplificata, come disposto dal paragrafo 4.2.2 della Linea Guida ANAC n. 4;
 - di inserire nella convenzione la clausola risolutiva espressa di cui al paragrafo 4.2.2 della menzionata Linea Guida n. 4;
 - nell'ambito dell'anzidetto importo, la stazione appaltante provvederà ad emettere singoli ordini di fornitura il cui corrispettivo verrà determinato applicando quanto offerto dalla ditta aggiudicataria con preventivo prot. n. 854/23 del 15.06.2023;
 - l'accordo quadro ha la durata di 36 mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione e/o della consegna anticipata ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/0016;
 - l'ammontare della spesa di euro 4.920,60 esclusa iva è finanziata con risorse proprie della stazione appaltante;
- 3) di provvedere al pagamento della spesa su citata dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica del regolare svolgimento della prestazione;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/16, sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" alla sotto-sezione "Bandi e contratti";
- 5) con la presente determina si approvano tutti gli atti della procedura citati nel testo della determina medesima.

Il Direttore generale/RUP
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.